

## ADEMPIMENTI

---

### **La risoluzione 93/E definisce i contorni dell'abuso del diritto**

di Sergio Pellegrino

Con la [risoluzione 93/E](#) emanata ieri, l'Agenzia delle Entrate, affrontando la norma agevolativa dell'**assegnazione dei beni ai soci** introdotta dalla **Legge di Stabilità 2016**, fornisce per la prima volta chiarimenti anche sulla **nuova disciplina dell'abuso del diritto**.

La situazione sottoposta all'attenzione dell'Agenzia riguarda una società che esercita **attività di commercio e rimessaggio di roulotte e camper**, utilizzando un terreno di proprietà, un ufficio e un capannone.

La società, intenzionata a **cessare l'attività imprenditoriale**, ha ricevuto una **proposta di acquisto** degli immobili, che però risulta **difficilmente accettabile**, atteso il fatto che il **binomio prezzi di mercato bassi e alta tassazione** in capo ai soci rende l'**opzione non conveniente**.

Intenderebbe per questo fruire dell'agevolazione finalizzata all'**estromissione degli immobili**, che comporta il pagamento dell'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap.

La norma richiede però che gli **immobili non siano strumentali per destinazione** e quindi utilizzati nel ciclo produttivo dell'impresa che li detiene.

Questa **situazione non si verifica** per la società istante, che li ha sin qui utilizzati come **beni strumentali**, ma, essendo la società in procinto di **liquidare l'attività**, sarebbe intenzionata a **non considerarli più come tali**, attesa la differente prospettiva.

Così facendo, potrebbe **assegnare gli immobili ai soci** sulla base del **valore di mercato** e successivamente i **soci** potrebbero provvedere alla **vendita degli immobili** realizzando una **plusvalenza imponibile ex articolo 67 Tuir** solo sull'eventuale **parte di corrispettivo che eccede il valore di assegnazione**.

Alla domanda se un'operazione di questo genere possa o meno configurarsi come un'ipotesi di **abuso del diritto**, ai sensi di quanto disposto dall'**articolo 10-bis della legge 212/2000**, così come recentemente novellato, l'Agenzia fornisce **risposta negativa**: l'operazione non si configura, secondo l'interpretazione fornita, in alcun modo come "abusiva".

Per avere infatti una condotta che si configuri come **abuso del diritto** devono coesistere **tre presupposti**, essendo sufficiente che **non si verifichi anche uno soltanto dei tre** affinché l'operazione debba essere considerata **legittima**:

1. la realizzazione di un **vantaggio fiscale “indebito”**, costituito da *“benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”*;
2. l’assenza di **“sostanza economica” dell’operazione** o delle operazioni poste in essere consistenti in *“fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”*;
3. l’essenzialità del **conseguimento di un “vantaggio fiscale”**.

Nel caso in esame, non si pone il problema del **cambiamento di destinazione degli immobili**, atteso che nella **fase liquidatoria** gli immobili di proprietà possono sicuramente **beneficiare del regime agevolativo** introdotto dalla **legge di stabilità 2016**.

La **successiva cessione degli immobili effettuata dai soci**, anche se già pianificata come nel caso di specie, **non inficia l’operazione**, atteso che la **norma agevolativa non l’ha preclusa**, e conseguentemente **non può far configurare come sindacabile la legittimità del risparmio di imposta realizzato**.

Questa conclusione sarebbe giustificata anche alla luce della **ratio** della norma, che vuole favorire la **fuoriuscita** degli immobili dalle società quando impiegati in modo non profittevole, anche con l’obiettivo di “vivacizzare” un mercato immobiliare in difficoltà.

**Non esistendo quindi alcun indebito vantaggio fiscale**, l’operazione non può essere qualificata come abusiva e quindi, mancando il primo dei tre presupposti in precedenza elencati, non occorre andare a verificare la sussistenza degli ulteriori due (assenza di **“sostanza economica”** e essenzialità del **conseguimento di un “vantaggio fiscale”**).

*Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:*



**MASTER BREVE 18<sup>^</sup>**

**Sempre un passo avanti**

Interattivo | Social | APP

Direzione Scientifica: Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti